

23 marzo 2021

Categorie: **Previdenza e lavoro > Contratto di lavoro – Previdenza e lavoro > Rinnovi contrattuali**

Decreto Sostegni: prorogata la deroga sulle causali del contratto a termine

Autore: Alice Chinnici

Il decreto legge Sostegni (DL n 41/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.70 del 22-03-2021), all'articolo 17, interviene in materia di proroga o rinnovo del contratto a termine novellando l'articolo 93 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, prorogando la deroga alla disciplina delle causali dei contratti a termine fino al 31 dicembre 2021.

Il nuovo articolo 93, del succitato decreto e così novellato, dispone che: *in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81.*

Le disposizioni al comma 1 hanno efficacia a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

Rispetto alla bozza contenente lo schema del decreto, circolata nelle ore precedenti la conferenza stampa del Premier e che aveva suscitato non pochi malesseri tra gli operatori del settore giuslavoristico, il testo definitivo dell'articolo 17, contiene, fortunatamente, l'inciso per cui nell'applicazione della disposizione "non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti". In assenza di tale previsione – come nella precedente bozza del decreto – la norma avrebbe trovato sicuramente scarsa applicazione se si considera che, alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni, la maggior parte delle aziende, in vista della scadenza precedentemente fissata al 31 marzo 2021, ha già proceduto ad effettuare le proroghe o i rinnovi "agevolati" in forza di quanto sancito dalla modifica dell'articolo 93 disposta dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 "bruciando" così la possibilità di avvalersi della proroga.

Invece, poiché non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti, tale disposizione introduce una nuova possibilità di prorogare o rinnovare il contratto di lavoro subordinato, per un massimo di 12 mesi anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, utilizzabile anche da chi si era avvalso della proroga "acausale" ai sensi dell'articolo 8, comma 1, decreto legge 14 marzo 2020, n. 104 o dell'articolo 1, comma 279, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Giova ricordare che la disposizione contenuta all'articolo 17 del decreto legge Sostegni risulta applicabile anche

ai contratti di somministrazione a termine che quindi, in via eccezionale, in considerazione del perdurare della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo restando il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge, come recentemente affermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'interpello del 3 marzo 2021, n. 2.

Nonostante la nuova disposizione dia sicuramente più ampio respiro, in un periodo in cui ogni giorno si perdono migliaia di posti di lavoro a causa del perdurare della forte crisi economica connessa all'aumento dei contagi sul territorio nazionale, ad avviso di chi scrive, occorrerebbe "ripensare" alla struttura del contratto a termine eliminando, o quanto meno sospendendo senza alcuna limitazione, tutte quelle rigidità che, introdotte dal decreto dignità per promuovere il lavoro stabile, in realtà non hanno fatto altro che aumentare il precariato.

Del resto, è solo di pochi giorni fa il report dell'Istat sulla perdita dei posti di lavoro nell'anno 2020 con numeri davvero impietosi: sono, infatti, ben 444 mila i posti di lavoro persi nel 2020 e di questi, ben 393 mila riguardavano i contratti a termine. Ancor più preoccupante il comunicato stampa dell'Inps, datato 18 marzo 2021, con cui si certifica una perdita di posti di lavoro, nel 2020, pari a 659.808, di cui 492.481 rappresentati da contratti a termine.

Articolo 93, decreto legge 34/2020	Articolo 8, comma 1, decreto legge 104/2020 (modifica art.93, D.L. 34/2020)	Articolo 1, comma 279, legge 178/2020 (modifica art.93, D.L. 34/2020)	Articolo 16, decreto legge Sostegni (modifica art.93, D.L. 34/2020)
Possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali ex art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015	<u>Ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi</u> , è possibile rinnovare o prorogare <u>per un periodo massimo di dodici mesi</u> e <u>per una sola volta</u> i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali ex art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015	<u>Ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi</u> , è possibile rinnovare o prorogare <u>per un periodo massimo di dodici mesi</u> e <u>per una sola volta</u> i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali ex art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015	<u>Ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi</u> , è possibile rinnovare o prorogare <u>per un periodo massimo di dodici mesi</u> e <u>per una sola volta</u> i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali ex art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015. <u>Non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti</u>
Fino al 30 agosto 2020	Fino al 31 dicembre 2020	Fino al 31 marzo 2021	Fino al 31 dicembre 2021
Proroga/rinnovo speciale <u>acausale</u> oltre 12 mesi.	Nuova proroga/rinnovo aggiuntiva rispetto alla disciplina ordinaria e rispetto a quella "speciale" ex art. 93/2020.	Sposta solo in avanti il termine della proroga/rinnovo "speciale" ex art. 93/ D.L. 34, (come modificato dal D.L. 104/2020)	Nuova proroga/rinnovo aggiuntiva rispetto alla disciplina ordinaria e rispetto a quelle "speciali" ex art 93, D.L. 34/2020 ed ex D.L. 104/2020

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it